

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART 7 DEGLI ACCORDI SINDACALI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 19 E 27 MARZO 2001 E DI CUI AL PUNTO 5, QUINTO COMMA, DEL VERBALE DI ACCORDO 15.2.2002 PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO COLLETTIVO AZIENDALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2001

In Milano, in data 8 marzo 2002,

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. F. Zambruno e Francesco Ponti

e

la Delegazione Sindacale UGL-CREDITO composta dai Sigg. M. Orlandini e L. Mariani

Premesso che:

- In base all'art. 7 dell'accordo sindacale aziendale 19 marzo 2001 in materia di previdenza complementare, sottoscritto per adesione dalla delegazione sindacale della O.S. UGL-CREDITO in data 6 aprile 2001, è riconosciuta al Partecipante al Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "il Fondo Pensione") la facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione (Conto Pensione) la quota del premio aziendale a lui spettante esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO ai sensi della vigente normativa di legge, a partire dall'erogazione del premio relativo all'esercizio 2001;
- Ai sensi del medesimo art. 7 l'interessato dovrà dare apposita comunicazione all'Azienda non oltre il mese di aprile dell'anno in cui il premio aziendale viene erogato;
- Nel verbale di accordo 15.2.2002 concernente l'erogazione del premio aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) relativo all'esercizio 2001, le parti hanno ravvisato l'opportunità di consentire ai suddetti Partecipanti di destinare al Fondo Pensione anche solo una parte delle predetta quota "decontribuita" del premio aziendale, rilevando che con decorrenza dall'1.1.2001 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale in materia di contribuzione alla previdenza complementare, introdotto dal D. Lgs. 18.2.2000 n. 47, che prevede, tra l'altro, un limite alla deducibilità dal reddito complessivo del dipendente della suddetta contribuzione;
- Le parti firmatarie del predetto verbale di accordo 15.2.2002, con riferimento altresì alle previsioni di cui al comma 8 dell'art. 9 dello Statuto del Fondo Pensione, hanno conseguentemente convenuto (al punto 5, quinto comma) che la Banca provvederà a convocare apposito incontro con le OO.SS. legittimate per la stipula di apposito accordo aziendale, avente valore di fonte istitutiva, finalizzato a consentire ai Partecipanti al Fondo Pensione di optare per la destinazione al finanziamento della

propria posizione nel Fondo Pensione anche di una parte (nella misura del 30% ovvero del 60%) della quota del premio aziendale spettante esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO, nonché di ridurre, a decorrere dal mese di giugno 2002, la misura del contributo a proprio carico, in via di eccezionalità, in deroga alle vigenti previsioni statutarie;

- in data 7 marzo 2002 fra la Banca e le OO.SS. FABI, FIBA-CISL, UIL.C.A. E SINDIRIGENTICREDITO è stato sottoscritto un “accordo sindacale aziendale per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 7 degli accordi sindacali aziendali in materia di previdenza complementare 19 e 27 marzo 2001 e di cui al punto 5, quinto comma, del verbale di accordo 15.2.2002 per l’erogazione del premio collettivo aziendale relativo all’esercizio 2001”, avente valore di fonte istitutiva ai sensi dell’art. 9, comma 8, dello Statuto del Fondo Pensione,

si conviene che

la delegazione aziendale UGL-CREDITO sottoscrive per adesione il citato accordo in data 7 marzo 2002, il cui testo viene allegato al presente accordo.

Deutsche Bank S.p.A.

La Delegazione Sindacale UGL-CREDITO